



Sentenza n. 434/2016 pubbl. il 14/03/2016

RG n. 1747/2010

Repert. n. 425/2016 del 14/03/2016



██████████, rappresentata e difesa dagli avv. Franco Maria Grasselli e Rita Boggiani e Daniela Losavio ed elettivamente domiciliata presso ██████████
come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

OGGETTO

Intermediazione mobiliare

Le parti hanno concluso rispettivamente come da atto di appello e da comparsa di costituzione e risposta da intendersi qui richiamate;

LACORTE

udita la relazione della causa fatta dal dottor Emilia Salvatore;

udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;

letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:

CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE

██████████ agiva in giudizio nei confronti di ██████████ e del dipendente dell'istituto di credito ██████████ chiedendo dichiararsi la nullità del contratto di acquisto di obbligazioni Parmalat intervenuto nel luglio 2003 con conseguente condanna della banca, in solido con ██████████ alla restituzione delle somme investite, oltre al risarcimento dei danni subiti; in subordine l'annullamento, l'inefficacia, l'inopponibilità o la risoluzione per inadempimento del contratto di negoziazione dei titoli ed il risarcimento dei danni subiti, con condanna della banca e ██████████ in solido tra loro.

Si costituiva in giudizio la Banca convenuta chiedendo il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti e chiamando in causa ██████████ figlia della parte attrice, per essere manlevata e tenuta indenne delle conseguenze dannose derivanti dal presente giudizio per avere la stessa espressamente richiesto alla banca l'acquisto dei titoli in contestazione ed agito in nome e per conto della madre operando le relative scelte di investimento.

Si costituiva altresì in giudizio ██████████ dipendente della banca, chiedendo il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti in solido con l'istituto di credito e di essere in ogni caso





Sentenza n. 434/2016 pubbl. il 14/03/2016

RG n. 1747/2010

Repert. n. 425/2016 del 14/03/2016



manlevato dalla [redacted] dagli eventuali danni liquidati in favore della [redacted] per i fatti in contestazione.

[redacted] nel costituirsi in giudizio chiedeva la dichiarazione di inammissibilità della sua chiamata in causa non avendo la banca ed [redacted] alcun titolo nei suoi confronti, con condanna degli stessi ex art 96 cpc, oltre alla rifusione delle spese di lite.

All'esito del giudizio di primo grado il Tribunale di Reggio Emilia con sentenza n 380/2010 del 28-1-2010 ha respinto le domande di parte attrice rilevando che di conseguenza appariva superfluo l'esame nel merito della domanda di manleva svolta nei confronti della [redacted] pur rilevando che si trattava di chiamata in causa virtualmente infondata non avendo la banca ed il suo dipendente alcun titolo per essere tenuti manlevati dalla [redacted], anche qualora si fosse accertato che la stessa avesse acquistato i titoli su consiglio della [redacted]

La decisione di primo grado è stata impugnata da [redacted] con richiesta di riforma della decisione per essere il tribunale incorso in vizio di motivazione ed erroneità della decisione ed accoglimento delle conclusioni già rassegnate in primo grado, in particolare con riferimento alla nullità del contratto quadro per violazione del requisito della forma scritta per non avere la banca sottoscritto il contratto; all' annullabilità, inefficacia ed inopponibilità del contratto ed alla risoluzione del contratto e degli ordini di acquisto per inadempimento, non avendo la banca ed il dipendente assolto ai relativi obblighi informativi, con conseguente condanna della banca agli obblighi restitutori ex art 2033 cc e risarcitori di natura patrimoniale e non patrimoniale ,sia contrattuali che extracontrattuali alla stessa derivati.

La banca appellata [redacted] si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado e proponendo appello incidentale condizionato in caso di accoglimento dell'impugnazione proposta dalla [redacted] nel senso di dire tenuta [redacted] manlevare e tenere indenne la banca dalle conseguenze dannose derivanti dal presente giudizio.

[redacted] a sua volta costituitosi nel presente grado di giudizio, ha concluso per il rigetto dell'impugnazione proposta e delle domande formulate dalla [redacted] nei suoi confronti in quanto inammissibili ed infondate.





Sentenza n. 434/2016 pubbl. il 14/03/2016

RG n. 1747/2010

Repert. n. 425/2016 del 14/03/2016



Si è costituita in giudizio [redacted] chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'appello incidentale e della sua chiamata in causa con condanna della Banca e [redacted] in solido al risarcimento dei danni nei suoi confronti ex art 96 cpc, oltre alle spese di lite.

Tanto premesso ritiene il Collegio che l'impugnazione principale proposta avverso la sentenza di primo grado da [redacted] meriti conferma, con riferimento alla dedotta nullità del contratto di negoziazione dei titoli per carenza del requisito della forma sottoscritta, in assenza di un contratto validamente sottoscritto da entrambe le parti.

Sul punto si rileva che [redacted] già in primo grado ha tempestivamente eccepito la nullità del contratto quadro per violazione del requisito della forma scritta in quanto la proposta era stata sottoscritta solo dalla cliente investitrice ma non dall'istituto di credito, per cui il contratto non poteva ritenersi validamente concluso.

Il giudice di primo grado ha respinto l'eccezione in tal senso proposta rilevando che la produzione in giudizio da parte della banca del contratto di negoziazione redatto per iscritto e sottoscritto dalla parte attrice doveva ritenersi sufficiente ed idoneo ai fini della soddisfazione del requisito della forma scritta ad substantiam previsto dall'art 23 TUF e che l'accettazione della banca era rilevabile dal dato oggettivo della intervenuta esecuzione del contratto sottoscritto dalla cliente.

La censura sul punto merita accoglimento.

Secondo un orientamento già più volte ribadito da questa Corte in altri procedimenti aventi ad oggetto la nullità del contratto per carenza di forma scritta, le sottoscrizioni apposte dalla banca su altri documenti di diverso significato, seppure in ipotesi accessorio o prodromico al contratto de quo, non possono valere quale accettazione del contratto quadro, così come l'esecuzione del contratto stesso e degli ordini, non potendosi dare luogo ad accettazione tacita, per facta concludentia, o a ratifica e convalida di contratti nulli.

Inoltre, la produzione in giudizio della banca di copia del contratto non è sufficiente ad integrare l'elemento mancante o la prova di questo, nel senso che non può tener conto della mancata sottoscrizione del contratto all'atto della sua stipulazione e trattandosi di negozio bilaterale è necessaria la sottoscrizione di entrambi i contraenti, come da precedenti conformi anche recenti di






Sentenza n. 434/2016 pubbl. il 14/03/2016

RG n. 1747/2010

Repert. n. 425/2016 del 14/03/2016



questo Corte, (sent. 962/20105 del 19.5.2015) secondo il quale : *“Il contratto quadro in atti, risalente al 2002, non è sottoscritto dalla banca; trattandosi di atto per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam ex art. 23 TUF , la sottoscrizione non può essere provata per testi ,per presunzioni e neppure confessione (come ad es. la dichiarazione di aver ricevuto copia sottoscritta); la relativa prova non può essere neppure supplita tramite documenti successivamente inviati nel corso del rapporto e neppure con produzione in giudizio da parte del soggetto di cui manca la sottoscrizione, posto che (a parte la decorrenza degli effetti di un consenso in tal modo espresso) la domanda di nullità comporta la “revoca della proposta” cui è assimilabile lo scritto proveniente da una sola parte... La nullità del contratto quadro comporta quella dell’ordine di acquisto” (in tale senso Cass.civ 2013/7283; Cass.civ,2014/3889)*

Va pertanto accolta l’impugnazione proposta con declaratoria di nullità del contratto quadro per difetto di forma scritta e conseguentemente degli ordini di acquisto in contestazione aventi ad oggetto obbligazioni Parmalat, intervenute nel luglio 2003, per complessivi € 90.000,00 con conseguente diritto dell’appellante alla restituzioni della somma investita, maggiorata di interessi legali la cui decorrenza , non essendo dimostrato che la banca si fosse resa conto della nullità del contratto, ovvero che risulti la sua mala fede, proprio perché il rapporto si è protratto nel tempo e gli ordini eseguiti, appare corretto far discendere dalla instaurazione del giudizio (mora debendi) e non è dovuto maggior danno , costituendo il riconoscimento della rivalutazione anche differenziale una indebita duplicazione di quanto già percepito.

Con riferimento agli effetti restitutori conseguenti alla nullità del contratto non può procedersi alla restituzione dei titoli in favore della banca posto che nessuna domanda è stata formulata in tale senso, come pure con riferimento alle cedole versate al cliente.

Il venir meno del rapporto contrattuale, per una nullità originaria del rapporto, importa l’esclusione di qualsiasi specifica responsabilità nei confronti del dipendente della banca [redacted] [redacted] ciò in quanto le contestazioni mosse dall’appellante al dipendente sono relative alla fase di acquisto dei titoli ed alla carenza dei relativi obblighi informativi e non con riferimento alla nullità del contratto per carenza di forma, per cui nessun addebito può essere mosso nei suoi confronti.





Sentenza n. 434/2016 pubbl. il 14/03/2016

RG n. 1747/2010

Repert. n. 425/2016 del 14/03/2016



Quanto alla appellata [redacted] l'accoglimento dell'impugnazione principale con riferimento alla nullità del contratto in assenza di forma scritta rende del tutto infondato l'appello incidentale proposto dalla banca appellata (nessuna impugnazione è stata proposta sul punto dal [redacted] con riferimento al diritto di manleva asseritamente vantato dall'istituto di credito verso la figlia della investitrice.

Come correttamente ritenuto dal Tribunale nessun rilievo avrebbe in ogni caso avuto il comportamento della [redacted] nel senso di consigliare alla madre l'acquisto dei titoli in contestazione posto che un tale comportamento, oltre a non essere stato provato in atti, sarebbe stato comunque privo di rilievo, con riferimento al comportamento ed agli obblighi a cui la banca era tenuta nella sua qualità di intermediario finanziario, per cui la banca non aveva titolo per la chiamata in causa della [redacted] dovendo rispondere del proprio comportamento processuale con riferimento alle spese di lite dovute anche per il presente grado di giudizio mentre correttamente è stata esclusa la responsabilità aggravata della banca e del dipendente ex art 96 cpc attesa la genericità della domanda proposta dalla [redacted] e dell'eventuale pregiudizio subito, domanda in relazione alla quale la [redacted] si è limitata in questa sede a ribadire la richiesta di condanna per responsabilità aggravata già proposta in primo grado, senza proporre appello incidentale sul punto al fine di ottenere la modifica della decisione, per cui anche sotto tale profilo la domanda non può essere accolta.

Per quanto detto la sentenza di primo grado va riformata e, previa declaratoria di nullità del contratto quadro per difetto di forma scritta e di conseguenza degli ordini di acquisto, [redacted] [redacted] va condannata alla restituzione in favore di [redacted] della somma investita pari a € 90.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Alla condanna segue la rifusione da parte di [redacted] delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nei confronti di [redacted] e quanto a [redacted] [redacted] per il presente grado liquidate come in dispositivo, con compensazione delle spese di lite tra la banca appellata ed il [redacted] attesa l'identica posizione processuale tra le parti, anche con riferimento alle domande svolte;

P.Q.M.





Sentenza n. 434/2016 pubbl. il 14/03/2016

RG n. 1747/2010

Repert. n. 425/2016 del 14/03/2016



La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così dispone:

in parziale accoglimento dell'impugnazione principale proposta da [REDACTED] avverso la sentenza resa dal Tribunale di Reggio Emilia n 380/2010 del 28-1-2010 nei confronti di [REDACTED] dichiara la nullità del contratto di investimento e degli ordini di acquisto di obbligazione Parmalat per complessivi 90.000,00, con conseguente condanna della banca appellata alla restituzione in favore di [REDACTED] della somma investita pari a € 90.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo:

Rigetta le ulteriori domande proposte.

Condanna la banca appellata a rifondere all'appellante [REDACTED] le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida per il primo grado in € 300,00 per spese ed € 6000,00 per compensi e per il presente grado in € 340,00 per spese ed € 8500,00 per compensi, oltre spese generali, ex art. 15 Tariffe professionali, Imposta sul valore aggiunto e contributo Cassa nazionale previdenza avvocati come per legge per entrambi i gradi; in favore di [REDACTED] per il presente grado €8500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali iva e cpa come per legge.

Dichiara compensate le spese di lite tra la banca appellata e [REDACTED]

Così deciso nella camera di Consiglio della Corte di Appello di Bologna Sezione III il giorno 4-3-2016

IL PRESIDENTE est.

Dott. Emilia Salvatore

